



03398/23

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco Maria CIRILLO

- Presidente -

Dott. Cristiano VALLE

- Consigliere -

Dott. Paolo PORRECA

- Consigliere -

Dott. Stefano Giaime GUIZZI

- Rel. Consigliere -

Dott. Marilena GORGONI

- Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ  
CIRCOLAZIONE  
STRADALE  
Tamponamento -  
Disciplina applicabile

Ud. 23/11/2022 - CC

R.G.N. 12916/2021

Rep.

con 3398

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 12916-2021 proposto da:

(omissis)

, elettivamente domiciliato in

(omissis)

, presso lo studio dell'Avvocato F

(omissis)

rappresentato e difeso dall'Avvocato

(omissis)

;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis)

, in persona del

procuratore speciale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis)

presso lo studio dell'Avvocato (omissis)

(omissis), che la rappresenta e difende;

**- controricorrente -**

**contro**

10948  
22

(omissis)

;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 1651/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

### **Ritenuto in fatto**

- che (omissis) (omissis) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1651/20, del 6 novembre 2020, della Corte di Appello di Palermo, che – accogliendo il gravame esperito in via incidentale dalle società (omissis) (omissis) e l (omissis)

(omissis) avverso la sentenza n. 1109/15, del 30 luglio 2015, del Tribunale di Agrigento – ha ritenuto applicabile, in relazione al sinistro stradale subito dal (omissis) la presunzione di eguale responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., così limitando, nella misura del 50%, il credito risarcitorio del danneggiato, stimato dal primo giudice nella misura di € 146.760,28 ;

- che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di essere stato vittima di un sinistro stradale occorsogli il 1° gennaio 2010, consistito nel tamponamento, da tergo, del proprio ciclomotore, quale conseguenza di un precedente scontro frontale tra due autovetture (rispettivamente condotte da (omissis) e, nonché assicurate per la (omissis)



(omissis) , collisione all'esito della quale il veicolo condotto dal (omissis) tamponava il mezzo a due ruote del (omissis)

- che il giudice di prime cure riconosceva nella misura complessiva del 70% la responsabilità dei conducenti le due autovetture nella verifica del sinistro occorso al (omissis) la cui restante responsabilità, pari al 30%, era motivata sul rilievo della violazione dell'art. 170 cod. strada, per aver trasportato un passeggero su ciclomotore non omologato;

- che la decisione del primo giudice veniva, come detto, riformata in appello, riconoscendo l'operatività della presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054, comma 2, cod. civ.;

- che a tale esito il secondo giudice perveniva – dopo aver accolto, peraltro, il gravame principale del già attore, escludendo la rilevanza della violazione dell'art. 170 cod. strada, e ciò sul presupposto che “la ridotta manovrabilità del mezzo e la ridotta capacità frenante”, conseguente all'infrazione sanzionata da tale norma, non avesse “avuto alcuna incidenza causale nel verificarsi del sinistro” – in accoglimento dell'appello incidentale delle due società assicuratrici, che avevano chiesto riconoscersi la responsabilità del (omissis) “in misura pari al 70% o, almeno, non inferiore al 50%”;

- che, in particolare, il giudice di appello riteneva che – sebbene non fosse stata raggiunta prova che il (omissis) fosse impegnato in una manovra di sorpasso (né, più in generale, sull'esatta dinamica del sinistro) – fosse stato, comunque, “definitivamente acclarato che il ciclomotore [...] al momento dello scontro si trovava oltre la linea di mezzzeria (anche se di poco), sulla corsia sinistra”, su tali basi escludendo che, nel caso di specie, fosse “applicabile la presunzione di fatto della violazione dell'art. 149 cod. strada”, tenuto conto che “la



posizione del ciclomotore al momento dell'urto costituisce violazione dell'obbligo di procedere sul margine destro della carreggiata<sup>1</sup>”;

Fuc

- che su tali basi, dunque, era stata ritenuta operante la presunzione di eguale responsabilità ex art. 2054, comma 2, cod. civ., con conseguente rideterminazione dell'entità del credito risarcitorio del  
(omissis)

- che avverso la sentenza della Corte panormita ricorre per cassazione il (omissis) sulla base – come detto – di un unico motivo;

- che esso denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 149, comma 1, cod. strada e 2054, comma 2, cod. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, “sotto il profilo della «radicale omissione» della motivazione e/o sotto il profilo della motivazione apparente”;



- che, in particolare, il giudice di appello – pur avendo anch'esso riconosciuto l'avvenuto urto, da tergo, del ciclomotore – ha ritenuto di escludere l'applicazione della presunzione di cui all'art. 149 cod. strada, ritenendo operante quella di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ.;

- che la presunzione di eguale responsabilità dei conducenti i veicoli coinvolti nello scontro risulterebbe, pertanto, affermata – lamenta il ricorrente – in presenza della prova idonea a vincerla, costituita dall'accertamento che quello tra il ciclomotore del Vaccaro e la vettura del (omissis) fosse, appunto, un urto da tergo, come tale “rientrante nella fattispecie disciplinata dall'art. 149 cod. strada”;

- che a tale esito, inoltre, la sentenza impugnata è pervenuta sul rilievo che il conducente del ciclomotore non procedesse sul margine destro della strada, affermando, però, nel contempo, non essere possibile “ricostruire l'esatta dinamica del sinistro”, e in particolare se

la posizione del mezzo a due ruote fosse dovuta a “manovra di sorpasso o meno”;

- che, dunque, oltre che da violazione delle norme suddette, la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazione intrinsecamente contraddittoria, in relazione alla posizione del ciclomotore;

- che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società (omissis), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;

- che sono rimasti intimati, invece, la società (omissis) (omissis)

- che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 23 novembre 2022;

- che sia il ricorrente che la controricorrente hanno depositato memoria.



### Considerato in diritto

- che il ricorso va accolto;

- che ritiene, infatti, questo Collegio di non condividere le diverse conclusioni rassegnate nella proposta del Consigliere relatore, né i rilievi svolti dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-*bis*, comma 2, cod. proc. civ.;



- che, “*in limine*”, vanno disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, formulate da (omissis) nel proprio controricorso – e dalla stessa ribadite in memoria – ai sensi dei nn. 3), 4) e 6 del comma 1 dell’art. 366 cod. proc. civ., oltre che dell’art. 360-*bis* cod. proc. civ.;

- che, quanto all'esposizione sommaria dei fatti di causa, nel ribadire che si tratta di "specifico requisito di contenuto-forma del ricorso", deve, nondimeno, evidenziarsi che ne risulta assicurata l'osservanza da una narrazione idonea garantire, al giudice di legittimità, "di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01), sicché quanto si richiede è, in definitiva, una "esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa", di modo che risultino "le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano" (Cass. Sez. 1, ord. 3 novembre 2020, n. 24432, Rv. 659427-01), giacché la prescrizione di tale requisito "risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato" (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01);

- che tale esigenza risulta soddisfatta nel caso di specie, risultando chiaro come il "*thema decidendum*" sia quello della corretta applicazione, o meno, della presunzione ex art. 2054, comma 2, cod. civ., pur in presenza di una ricostruzione della dinamica del sinistro che ha permesso unicamente di acclarare che il ciclomotore condotto dal (omissis) venne urtato da tergo, senza migliori accertamenti circa la sua condotta di guida, se non che egli non procedeva sul margine destro della carreggiata;

- che, pertanto, non può ritenersi violata né la previsione di cui all'art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., dovendo escludersi che il presente ricorso proponga una “doglianza *ex abrupto*, senza alcun riferimento ai fatti” (così Cass. Sez. 1, ord. n. 24432 del 2020, *cit.*), né quelle di cui ai nn. 4) e 6) del comma 1 del medesimo art. 366 cod. proc. civ., avendo il ricorrente provveduto ad individuare sia il contenuto precettivo delle norme che si assumono violate, raffrontandole con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), sia gli atti sui quali si fonda la proposta impugnazione;

- che, d'altra parte, neppure può accogliersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mescolanza di censure eterogenee, vale a dire, nella specie, violazione di norme di diritto e difetto di motivazione;

- che, invero, “il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati” (così Cass. Sez. Un., sent. 6 maggio 2015, n. 9100, Rv. 635452-01; in senso sostanzialmente analogo, sebbene “*a contrario*”, si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 17 marzo 2017, n. 7009, Rv. 643681-01);

- che, infine, il ricorso neppure può ritenersi inammissibile – come pure eccepito dalla controricorrente – ex art. 360-*bis* cod. proc. civ.,



visto che la sentenza impugnata, lungi dall'aver applicato i principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, li ha disattesi;

- che, invero, la sentenza impugnata muove dalla premessa secondo cui “deve ritenersi definitivamente acclarato che il ciclomotore procedeva nella stessa direzione di marcia dell'autovettura” condotta dal (omissis), ed inoltre che il veicolo a due ruote “al momento dello scontro si trovava oltre la linea di mezzzeria (anche se di poco), sulla corsia di sinistra”, affermando, per il resto, non essere possibile “ricostruire l'esatta dinamica” della collisione, ed in particolare se la posizione assunta dal mezzo del (omissis) “fosse dovuta alla manovra di sorpasso o meno”;

- che, pertanto, a fronte dell'unica certezza (l'urto da tergo) emersa all'esito dell'istruttoria, il giudice di appello, avrebbe dovuto applicare la presunzione “*de facto*” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, la quale – operando in deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ. – grava il tamponante dell'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 21 aprile 2016, n. 8051, Rv. 639523-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 6 ottobre 2020, n. 21513, Rv. 659160-01; analogamente, tra gli arresti massimati, Cass. Sez. 3, sent. 24 settembre 2015, n. 18884, Rv. 636843-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 marzo 2014 n. 6193, Rv. 630499-01);

- che, tuttavia, l'evenienza da ultimo indicata – la non imputabilità della causa del tamponamento – risulta integrata da “una situazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traffico”, sicché spetta “al conducente del veicolo tamponante la prova anche di tale anomalia, che rende inoperante la detta presunzione” (Cass. Sez. 3, sent. 27 agosto 2015, n. 17206, Rv. 636652-01), evenienza da escludersi in caso



di “normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali e imprevedibili ostacoli”, dovendo quindi, in linea generale, negarsi l’operatività dell’art. 2054, comma 2, cod. civ. – in caso di tamponamento da tergo – nelle “ipotesi di scontro tra veicoli in movimento” (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 19 febbraio 2006, n. 27134, Rv. 595320-01):

- che ha errato, pertanto, la Corte panormita nel dare rilievo al solo fatto della violazione – da parte del (omissis) – dell’obbligo di procedere sul margine della strada, assumendo rilievo, ai fini del superamento della presunzione di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante, di cui all’art. 149 cod. strada, solo la condotta del conducente del veicolo tamponato che presenti i caratteri sopra meglio descritti;

- che la sentenza, pertanto, va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, per la decisione nel merito (oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità), alla stregua del presente principio di diritto:

“in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione «*de facto*» di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”.



**PQM**


La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 23 novembre 2022.

Il Presidente

Francesco Maria CIRILLO



**Deposito in Cancelleria**

**Oggi, 03 FEB 2023**

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
**Dott. Giampaolo Di Filippo**